

ISSN 1122-0147



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale
Anno XVIII - N. 2/2008
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p.
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

RIVISTA DELL'ARBITRATO

direttore Elio Fazzalari

GIUFFRÈ EDITORE

CORTE DI APPELLO DI ROMA, sentenza 19 giugno 2006, n. 2968, POPOLIZIO Pres., MAFFEI Est. — Technip Italy S.p.a. (avv. Roma) e. Eati Limited (avv. Giardina, Pietrangeli).

Giudizio avente ad oggetto l'opposizione alla dichiarazione di efficacia esecutiva di un lodo straniero in Italia - Contrarietà all'ordine pubblico interno ed internazionale della determinazione da parte degli arbitri del compenso provvigionale spettante alla società opposta - Esclusione.

La sentenza arbitrale straniera che, in virtù di un quesito presentato agli arbitri e non contestato dalla parte soccombente, determina il compenso provvigionale spettante ad un promotore d'affari, in assenza di una previsione contrattuale, non configura alcuna violazione della libera autonomia contrattuale in materia, ben potendo la misura del compenso essere determinata in sede di integrazione del contratto, secondo leggi o tariffe, usi o equità (v. la disciplina normativa interna del contratto di agenzia - art. 1755 c.c. in relazione all'art. 1748, comma 1, c.c.). Ne deriva, quindi, la piena compatibilità del lodo straniero opposto non solo con l'ordine pubblico internazionale ma anche con quello interno.

CENNI DI FATTO. — Con atto di citazione innanzi alla Corte di appello di Roma notificato alla Eati Limited (avente sede in Hong Kong), la Technip Italy S.p.a. ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., avverso il decreto presidenziale del 17 febbraio 2005 con cui, a norma dell'art. 839 c.p.c., era stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del lodo arbitrale emesso in Londra il 31 agosto 2004 fra dette parti, nonché del successivo *addendum* dell'11 novembre 2004.

Con l'unico motivo di opposizione, la Technip Italy S.p.a., parte soccombente nel giudizio arbitrale, insiste per la dichiarazione di contrarietà all'ordine pubblico internazionale del lodo straniero sulla base del fatto che la somma del premio (il c.d. « *success fee* ») spettante alla società opposta per la sua attività di procacciatore di affari è stata determinata dal Collegio arbitrale, senza l'attribuzione del relativo potere, in assenza di una previsione contrattuale. La Corte di appello di Roma, con sentenza resa in data 19 giugno 2006, ha rigettato l'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'opposizione *ex art. 840 c.p.c.* della Technip Italy S.p.a. è infondata e va respinta — con conseguente conferma del provvedimento presidenziale del 17 febbraio 2005 che ha dichiarato l'efficacia esecutiva in Italia del lodo straniero impugnato — mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale della Eati Limited.

Ciò premesso, giova subito rilevare che la Technip Italy S.p.a. — con unico e complesso motivo di opposizione — ha dedotto la violazione dell'ordine pubblico internazionale e dell'art. 840 c.p.c., in relazione al lodo degli arbitri stranieri che — senza l'attribuzione del relativo potere — avevano determinato il compenso provvigionale per il contratto (qualificato) di agenzia, stipulato *inter partes* in data 8 settembre 1996.

La censura, quantunque inammissibile, non è accoglibile. È pur vero che le parti vollero lasciare ad un futuro negoziato la quantificazione del « premio » spet-

tante alla Eati Limited (società con sede in Hong Kong) per la sua attività di motore di affari, ma, nella fattispecie, nella contestata determinazione arbitrata della provvigione dovuta alla odierna opposta, non sembra configurarsi alcuna violazione della libera autonomia contrattuale in materia, ben potendo la misura del compenso — se non fissata dalle parti — essere determinata in sede di integrazione del contratto, secondo leggi o tariffe, usi o equità (v. la disciplina normativa interna del contratto di agenzia. Art. 1755 c.c. in relazione all'art. 1748, comma 1, c.c.). Non si dimentichi che tale determinazione « integrativa » della provvigione è stata demandata, in concreto, agli arbitri — con un questo *ad hoc*, accettato e, comunque, non contestato, in sede di lodo, dall'odierno opponente (v. pp. 13/14 della comparsa di costituzione e risposta della Eati Limited) — e non sussiste, quindi, l'ipotizzata violazione dell'autonomia contrattuale per la determinazione della provvigione (il c.d. *success fee*).

Ne deriva, quindi, la piena compatibilità del lodo straniero opposto non solo con l'ordine pubblico internazionale ma anche con quello interno. L'opposizione ex art. 840 c.p.c. della Technip Italy S.p.a. va, perciò, respinta, con conseguente esecutività in Italia del lodo straniero impugnato. In tale pronuncia — confermativa del provvedimento presidenziale del 17 febbraio 2005 — rimane assorbita e superata l'ordinanza di sospensiva emessa il 1° giugno dal Consigliere istruttore. (*Omissis*).

Autonomia privata e ordine pubblico nell'esecuzione in Italia di un lodo straniero.

1. La sentenza che si pubblica ripropone l'annosa questione della portata dell'ordine pubblico quale circostanza ostativa del riconoscimento di una sentenza arbitrata straniera in Italia (1). Con una argomentazione piuttosto originale, la società opponente assume che la sentenza arbitrata straniera opposta avrebbe violato l'ordine pubblico internazionale, procedurale e sostanziale. Da un punto di vista sostanziale, gli arbitri avrebbero violato l'autonomia delle parti nella determinazione della provvigione: tale regola, codificata dall'art. 1322 c.c., sarebbe un principio di ordine pubblico internazionale; da un punto di vista procedurale, la quantificazione della provvigione operata dagli arbitri nel lodo sarebbe viziosa in quanto resa in assenza di una specifica previsione dell'accordo compromissorio e, pertanto, integrerebbe un eccesso di potere.

(1) Come noto, la procedura prevista dagli artt. 839 e 840 c.p.c. consente alla parte soccombente in un giudizio arbitrato di instaurare, successivamente ad una prima fase, caratterizzata da una cognizione sommaria che si esaurisce nell'accertamento della regolarità formale del lodo nonché nella sussistenza delle condizioni ostative rilevabili d'ufficio, un giudizio a cognizione piena per far valere i motivi di rifiuto dell'*enforcement* di cui all'art. 840 c.p.c.

La Corte di appello ha rigettato l'opposizione ed ha affermato che la determinazione arbitrata della misura del compenso non viola in alcun modo l'autonomia negoziale per i seguenti motivi: 1) la disciplina italiana del contratto di agenzia, in assenza di uno specifico patto, ammette l'integrazione eteronoma del negozio e la determinazione della provvigione da parte del giudice secondo equità (art. 1755 c.c.); 2) la determinazione del *success fee* era stata espressamente richiesta agli arbitri nella istanza di arbitrato e non era stata contestata dalla società opponente. La Corte ha, pertanto, concluso per « la piena compatibilità del lodo straniero opposto non solo con l'ordine pubblico internazionale ma anche con quello interno ».

2. Come noto, gli artt. 839 ss. c.p.c., introdotti con la novella del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, recepiscono, con una traduzione quasi letterale delle corrispondenti disposizioni della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958, gli elementi modificativi da questa apportati. In particolare, l'art. V, comma 2, lett. (b) della Convenzione di New York individua l'ordine pubblico tra i motivi ostativi al riconoscimento rilevabili d'ufficio. Il tenore letterale della suddetta norma e degli artt. 839 e 840 c.p.c. — che non qualificano l'ordine pubblico come internazionale — ha alimentato un ampio dibattito sul carattere del limite in questione. Secondo quanto sostenuto da autorevole dottrina, in sede di *enforcement* di sentenze arbitrali straniere, la clausola di ordine pubblico opera in modo residuale e restrittivo, nel solo caso di manifesta e grave violazione di principi fondamentali dell'ordinamento del foro. Quello considerato dall'art. V, comma 2, lett. b e dagli artt. 839 ss. c.p.c. sarebbe, pertanto, il c.d. ordine pubblico internazionale (*recitus*, ordine pubblico interno internazionale per distinguerglielo dalla c.d. *truly international public policy*) (2) il cui contenuto, in ragione del *favor* per il lodo straniero che ispira la

(2) V. BRASUARO, *Arbitrato estero*, in *Enc. dir.*, Agg. III, Milano, 1999, 249. « L'approccio restrittivo convalida pienamente l'avviso, ormai solito secondo cui quello considerato ex art. V, comma 2, lett. b è solo l'ordine pubblico internazionale; non tuttavia nel senso di "truly international public policy" (principi generali di giustizia e moralità comuni alle nazioni civilizzate), poiché il riferimento della disposizione convenzionale alla *lex fori* è insormontabile, bensì nel senso di "ordine public à usage international" riconducibile all'ordinamento dello Stato richiesto, ove esso conosca e dia rilievo alla distinzione ». Sulla nozione di ordine pubblico esiste una pluralità di orientamenti, spesso di difficile classificazione. Se, infatti, gli uni abitarono qualsiasi distinzione tra c.d. ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale (v. AULIERRA, *L'efficacia in Italia dei lodi stranieri*, in VERDE (a cura di), *Diritto dell'arbitrato*, 2005, 539 ss.; FERRE, *Ordine pubblico*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 1165 ss.; PONS, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, II, Padova, 2000, 358), gli altri distinguono le norme imperative che, in diritto civile, costituiscono un limite all'autonomia negoziale delle parti (ordine pubblico interno) da un nucleo di principi — etici, economici, politici e sociali — tanto sostanziali quanto procedurali, fondamentali nell'ordinamento del foro (ordine pubblico internazionale) (v., per tutti, RACCHI DI BRONZOLO, *Controllo del lodo internazionale e ordine pubblico*, in questa *Rivista*, 2006,

disciplina della Convenzione di New York, è notevolmente più ristretto rispetto al c.d. ordine pubblico interno dello Stato dell'*enforcement*. In dottrina e giurisprudenza, la nozione di ordine pubblico interno viene individuata diversamente a seconda che si faccia riferimento alla disciplina prevista dal diritto civile ovvero al sistema di diritto internazionale privato. Nel primo caso, ci si riferisce all'insieme delle norme inderogabili idonee a limitare la volontà negoziale dei privati tanto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 c.c., è nullo il contratto la cui causa sia contraria a « *norme imperative, ordine pubblico e buon costume* »⁽³⁾. Con riferimento al diritto internazionale privato, invece, la nozione di ordine pubblico interno risente delle diffevoli ricostruzioni dell'ordine pubblico internazionale: alcuni autori, ispirandosi alla terminologia utilizzata nel linguaggio giuridico anglosassone, identificano l'ordine pubblico interno con le c.d. norme di applicazione necessaria (la cui applicazione è imposta dallo Stato in via diretta, immediata e cogente in una certa determinata sfera soggettiva indipendentemente dalla legge individuata dalle norme di conflitto), altri invece attribuiscono alla nozione di norma di ordine pubblico e di norma di applicazione necessaria significati autonomi⁽⁴⁾. In ogni caso, la conclusione che non tutte le violazioni delle norme

629 ss.). All'interno di quest'ultima nozione, altri distinguono tra valori giuridici aventi carattere assoluto (il divieto di schiavitù, il divieto di discriminazione razziale) che, pertanto, possono essere fatti valere anche in assenza di una stretta connessione della fattispecie considerata con l'ordinamento del foro e valori che, ritenendo una dimensione particolaristica e domestica dell'ordinamento nazionale, operano solo rispetto a controverse commesse con il sistema normativo richiesto (v. LATTANZI, *Valore assoluto o relativo dei principi di ordine pubblico*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1974, 286; SPERDUTI, *Ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno*, in *Riv. dir. intern.*, 1954, 84; ALTERRANO, *Arbitrato estero*, in *Dir. disc. priv.*, Sezione civile, Torino, 2007, 78 ss.). Altri ancora, riferendosi alla nozione di « *truly international public policy* » si riferiscono a un insieme eterogeneo di principi riconosciuti dalla comunità internazionale nel suo insieme quali, secondo la ricostruzione operata dal Comitato sull'arbitrato commerciale internazionale dell'U.A., « *fundamental rules of natural law, principles of universal justice, jus cogens in public international law and the general principles of morality accepted by what are referred to as civilized nations* » il cui richiamo consentirebbe al giudice del foro di escludere il riconoscimento di lodi contrastanti con i suddetti valori (GOLDMAN, *Les conflits de lois dans l'arbitrage international de droit privé*, in *Recueil des cours*, 1963, II, 357; LALIVE, *Ordre public transnational (ou réèlement international) et arbitrage international*, in *Revue de l'arbitrage, transnational (ou réèlement international) et arbitrage international*, in *The Art of Arbitration — Essays on International Arbitration — Liber Amicorum Pieter Sanders*, Deventer, 1982, 241). Secondo

BAVANTI, *Arbitrato internazionale, in Arbitrati speciali*, Bologna, 2008, 469. Id., *Lodi stranieri, in Arbitrato* (commentario diretto da Federico Carpi), Bologna, 2007, 876 l'ordine pubblico andrebbe identificato con il necessario rispetto del complesso dei diritti inviolabili dell'uomo (sia di diritto materiale sia di diritto processuale). Si vedano, altresì, BARELLI, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento tra sistemi*, Padova, 1969, 54 ed. in linea di continuità con quest'ultimo, BENVENUTI, *Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico*, Milano, 1977.

⁽³⁾ V. ALTERRANO, *op. cit.*, 78 ss.

⁽⁴⁾ V. nel primo senso, RADICCHI DI BROZIOLO, *op. cit.*, 629 ss. il quale, da un punto di

imperative dell'ordinamento del foro, nelle diverse accezioni appena sintetizzate, comportano anche una violazione di principi fondamentali del medesimo ordinamento (tanto che le due categorie possono essere rappresentate come due cerchi concentrici) trova una conferma in numerose manifestazioni della prassi italiana e straniera.

Nel *leading case Parsons*, la corte statunitense ha stabilito che il diniego di *exequatur* per violazione della *public policy* è possibile solo in caso di compromissione delle « *most basic notions of morality and justice* »⁽⁵⁾. A conclusioni analoghe pervengono la giurisprudenza elvetica, lussemburghese, e tedesca⁽⁶⁾. In una pronuncia di particolare interesse, la Corte Suprema Federale svizzera ha affermato che l'ordine pubblico non è necessariamente violato tutte le volte in cui una norma straniera è contraria ad una norma imperativa di diritto svizzero⁽⁷⁾ mentre la Corte Suprema indiana ha affermato che « *in order to attract the bar of public policy, the enforcement of the award must involve something more than the violation of the law of India* »⁽⁸⁾. Anche la Cassazione italiana, in ossequio al principio del *pro enforcement bias*, ha applicato la clausola di ordine pubblico in modo molto restrittivo e, anche nelle pronunce rese ai sensi dell'art. 64 della L. 31 maggio 1995 n. 218 in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ha accolto una nozione restrittiva di ordine pubblico internazionale⁽⁹⁾. Confermano questo indirizzo i precedenti in cui la Cassazione ha

vista terminologico, utilizza l'equiparazione anglosassone tra norme di applicazione necessaria e *mandatory rules*. Distingue tra ordine pubblico interno e norme di applicazione necessaria MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale - Parte generale e contratti* (4), Torino, 2007, 135; secondo l'autore, mentre le norme di applicazione necessaria sono disposizioni di natura materiale che per ragioni di pubblica utilità provvedono esse stesse, direttamente, a definire il proprio ambito applicativo prevenendo l'operatività della norme di conflitto, l'eccezione di ordine pubblico opera in un momento successivo alle norme conflittuali per impedire l'ingresso nell'ordinamento di norme o sentenze ad esso contrarie. Sembra opportuno rilevare, inoltre, che se tutte le norme di applicazione necessaria sono inderogabili, non tutte le norme imperative sono norme di applicazione necessaria. Le due categorie possono essere rappresentate come due cerchi concentrici. V., in argomento, TAMARA, *Poteri del giudice nazionale, compatibilità con l'ordine pubblico e divieto di riesame nel merito nel riconoscimento di lodi arbitrali stranieri*, in questa Rivista, 2005, 637.

⁽⁵⁾ *Parsons & Wittemore Overseas Co., Inc. v. Société Générale de l'Industrie du Papier (Radtka)*, 508 F. 2d 699 (2d Cir. 1974).

⁽⁶⁾ V. Corte di Giustizia di Ginevra, 11 dicembre 1997, *Import and Export Co. v. SA*, in *Yearbook of Commercial Arbitration*, 1998, vol. XXIII, 764 ss.; Cour Supérieure de Justice, 24 novembre 1993, in *Yearbook of Commercial Arbitration*, 1996, vol. XXII, 617 ss.; Bundesgerichtshof, 18 gennaio 1990, Ac. c. Ast. in questa Rivista, 1991, 805 ss.

⁽⁷⁾ Corte Suprema Federale svizzera, 9 gennaio 1995, *Inter Maritime Management SA v. Russin & Vecchi*, in *Yearbook of Commercial Arbitration*, 1997, vol. XXII, 789.

⁽⁸⁾ Corte Suprema indiana, *Renuagar Power Co. Ltd. v. General Electric Co.*, in *Yearbook of Commercial Arbitration*, 1995, vol. XX, 681.

⁽⁹⁾ V., a titolo di esempio, Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349 (« In tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico, di cui all'art. 64 lett. g della L. n.

dichiarato la non riconoscibilità del lodo per le sole violazioni gravi del contraddittorio ma ha garantito l'*exequatur* a sentenze arbitrali straniere adottate da arbitri di parte poi assurti ad arbitro unico⁽¹⁰⁾. In altre manifestazioni della prassi italiana la riconoscibilità del lodo non è stata esclusa in presenza del difetto di motivazione⁽¹¹⁾. In una nota pronuncia, molto criticata in dottrina, la Corte ha addirittura sostenuto che il giudice dell'*exequatur* è tenuto ad accertare la conformità all'ordine pubblico del solo dispositivo della sentenza arbitrale straniera⁽¹²⁾. L'orientamento espresso nelle citate manifestazioni della giurisprudenza è stata fatta proprio dal *International Commercial Arbitration Committee dell'Institute of Law Association (I.L.A.)* il quale si è a lungo occupato dello studio della c.d. *public policy* quale limite al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Nel *Final Report on Public Policy* viene ribadito il concetto che « *inconsistency with a mandatory rule should not per se be a ground for refusing enforcement of an arbitral award. Only the violation of those mandatory rules which are at the same time "lois de police" may be a ground for refusing enforcement* »⁽¹³⁾.

3. Nel motivare la decisione di rigetto, la Corte di appello di Roma ha evitato di prendere una posizione precisa sulla portata del limite di ordine

218/1995, non si identifica con il c.d. ordine pubblico interno — e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile — bensì, con quello di ordine pubblico internazionale ». In alcune pronunce in materia di diritto del lavoro, la Corte di Cassazione ha affermato che « i parametri di conformità all'ordine pubblico internazionale non coincidono con le norme inderogabili dell'ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore, ma devono essere rinvenuti in esigenze (comuni a diversi ordinamenti statali) di garanzia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo o in valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale » (v. Cass. civ., 26 maggio 2007, n. 13547, *Cerullo c. Rai corporation italian radio tv system*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 4, 64; Cass. civ., 23 febbraio 2006 n. 4040, C.S. c. *RAI Radio Televisione Italiana* in <http://publiscadmi.ategiuridica.it/>).

⁽¹⁰⁾ Cass. 3 aprile 1987, n. 3211 in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1988, 714 ss.

⁽¹¹⁾ V. ALTERRANO, *op. cit.*, 78 ss.

⁽¹²⁾ V. Cass. civ., 8 aprile 2004, n. 6947, *Vigel c. China International Machine Tool Corporation*, in *Foro it.*, Rep., 2004. Sul punto, si vedano le osservazioni critiche di RANCIATI DI BRONZO, *op. cit.*, 652 il quale, nell'affrontare le problematiche emerse durante la fase di riconoscimento di alcuni lodi in materia di diritto anti-trust ha evidenziato che il dispositivo è molto spesso del tutto neutro se non valutato in funzione della situazione di fatto e del ragionamento che ha condotto gli arbitri ad adottare la soluzione riflessa nel dispositivo medesimo.

⁽¹³⁾ V. I.L.A., *Final Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards*, 2002, par. 38. I.L.A., *Resolution 2/2002, International Law Association Recommendations on the Application of the Public Policy as a Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Awards*, in www.ila-hq.org. Il Report costituisce il risultato di una intensa attività di ricerca iniziata a partire dalla Conferenza di Helsinki nel 1996. V., altresì, I.L.A. Committee on International Commercial Arbitration, *Interim Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Awards*, 2000, par. 6.

pubblico nell'*enforcement* delle sentenze arbitrali straniere quando sarebbe stato opportuno chiarire che il solo ordine pubblico internazionale costituisce una condizione ostativa all'*exequatur* delle sentenze arbitrali straniere. La Corte, infatti, si è limitata a rilevare, con un ragionamento a *maiori ad minus*, che poiché la sentenza arbitrale straniera non violava l'ordine pubblico interno (di diritto civile), *a fortiori*, non poteva essere contrastante con la più limitata categoria dei principi di ordine pubblico internazionale. Essa non si è così dovuta interrogare sulla difficile questione se l'autonomia delle parti nella determinazione del contenuto contrattuale, la cui affermazione da parte del legislatore è funzionale alla garanzia della libertà di iniziativa economica privata prevista dall'art. 41 Cost., costituisca o meno principio di ordine pubblico internazionale. Più agevole, invece, è la motivazione dal punto di vista dell'ordine pubblico interno. È, infatti, ormai pacifico che l'autonomia negoziale non sia l'unica fonte di regolamento dell'assetto degli interessi privati disciplinato dal contratto — come sosteneva la dottrina ottocentesca che poneva la volontà al centro del sistema giuridico — ma è soggetta ai limiti posti dalla legge e può essere integrata, in caso di lacune, sulla base di quanto previsto da norme imperative, usi ed equità (art. 1374 c.c.). La determinazione da parte degli arbitri della provvigione dovuta al procuratore di affari, in assenza di una disposizione contrattuale, non ha dunque violato alcuna norma imperativa del nostro ordinamento. Al fine di rafforzare le proprie conclusioni, la Corte di appello ha altresì precisato che l'asserita carenza di potere degli arbitri non poteva costituire una violazione del limite di ordine pubblico anche in considerazione del fatto che, già in sede di lodo, Eait Limited aveva fatto istanza di determinazione del *success fee* al Collegio e la domanda non era stata contestata dalla parte soccombente. In ossequio al già chiarito principio del favore per la circolazione dei lodi, il giudice del riconoscimento ha, di fatto, affermato che la difformità tra l'accordo compromissorio ed il *petitum (submission to arbitration)* non costituisce un vizio del lodo tale da integrare una violazione del limite di ordine pubblico. Questa conclusione trova un supporto autorevole nella lettera del *Final Report* dell'I.L.A. viene considerata un « *fundamental principle* » la regola secondo la quale « *where a party could have relied on a fundamental principle before the tribunal but failed to do so, it should not be entitled to raise said fundamental principle as a ground for refusing recognition or enforcement of the award* »⁽¹⁴⁾. La questione avrebbe forse avuto un diverso peso qualora la società opponente, anziché invocare il limite di ordine pubblico, avesse fatto valere la violazione — non rilevabile d'ufficio — dell'art. 840, comma 3, n. 3 c.p.c. secondo il quale può essere rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione del lodo che abbia pronunciato fuori dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria. In particolare,

⁽¹⁴⁾ I.L.A., *Resolution 2/2002*, cit., art. 2(c), 2.

POI M STAIRA

l'opposizione avrebbe potuto avere possibilità di accoglimento qualora la Corte avesse ritenuto che l'eccesso di potere degli arbitri andava valutato sulla base della volontà delle parti espressa nell'accordo compromissorio e non della « *submission to arbitration* » (15).

MATTEO BORDONI

(15) Sulla portata di tale motivo di opposizione all'*enforcement* concernente la sentenza arbitrale nella Convenzione di New York v. ATTERITANO, *op. cit.*, 78 ss. v., inoltre, Cass., 19 febbraio 2000, n. 1905 in *Corr. giur.*, 2000, 1500 ss. con nota di RUFFINI secondo la quale costituisce una circostanza ostativa al riconoscimento e all'esecuzione di un lodo straniero, rilevabile su istanza di parte ai sensi dell'art. 840 comma 3 n. 3 c.p.c., l'ipotesi in cui gli arbitri, chiamati a decidere secondo diritto, abbiano pronunciato secondo equità.